



COMUNE DI OLLOLAI

(Provincia di Nuoro)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

**Approvato con Deliberazione del consiglio comunale n. 5 del
26/03/2014**

Indice

CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

	Pag
Art. 1.A - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2.A - Funzionario responsabile del tributo	3
Art. 3.A - Riscossione	3
Art. 4.A - Dichiarazione	3
Art. 5.A - Versamenti	4
Art. 6.A - Ravvedimento	4
Art. 7.A - Accertamento	4
Art. 8.A - Rimborsi	5
Art. 9.A - Calcolo degli interessi	5
Art. 10.A - Abrogazioni e norme di rinvio	6
Art. 11.A - Entrata in vigore	6

CAPITOLO B - IMU

Art. 1.B - Oggetto	7
Art. 2.B - Aliquote e detrazioni d'imposta	7
Art. 3.B - Aree fabbricabili	7
Art. 4.B - Esenzioni	7
Art. 5.B - Esenzione aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali	8
Art. 6.B - Agevolazioni	8
Art. 7.B - Riduzioni	9
Art. 8.B - Modalità di versamento	9
Art. 9.B - Versamenti rateali dell'imposta	10
Art. 10.B - Importi minimi	10

CAPITOLO C - TASI

Art. 1.C - Oggetto	11
Art. 2.C - Presupposto del tributo	11
Art. 3.C - Esclusioni	11

Art. 4.C - Soggetti passivi	11
Art. 5.C - Base imponibile	11
Art. 6.C - Aliquote e detrazioni	12
Art. 7.C - Modalità di versamento	12
Art. 8.C - Importi minimi	13

CAPITOLO D - TARI

Art. 1.D – Oggetto del regolamento	14
Art. 2.D – Modalità di gestione dei rifiuti urbani	14
Art. 3.D - Soggetto attivo	14
Art. 4.D - Soggetto passivo	14
Art. 5.D - Definizione locali ed aree soggette a tributo	14
Art. 6.D - Locali ed aree non soggette a tributo	15
Art. 7.D - Determinazione delle superfici soggette al tributo	16
Art. 8.D - Misura del tributo	17
Art. 9.D - Classificazione delle utenze non domestiche	19
Art. 10.D - Numero dei componenti il nucleo familiare	20
Art. 11.D - Obbligazione al pagamento del tributo	20
Art. 12.D - Riduzioni tariffarie	20
Art. 13.D - Riduzione per utenze non stabilmente attive	21
Art. 14.D - Riduzione per le utenze domestiche	21
Art. 15.D - Agevolazioni per le utenze domestiche	21
Art. 16.D - Riduzioni ed esenzioni di carattere sociale	22
Art. 17.D - Tributo giornaliero	22
Art. 18.D - Tributo provinciale	22
Art. 19.D - Denuncia inizio, cessazione, variazione della occupazione/cessazione	23
Art. 20.D - Riscossione del tributo	24
Art. 21.D - Rimborsi e compensazioni	24
Art. 22.D - Verifiche e accertamenti	24
ALLEGATO A	26

CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

ART. 1.A - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014). L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

ART. 2.A – Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 3.A – Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

ART. 4.A - Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

ART. 5.A - Versamenti

1. Nel caso l'importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito singolarmente dai vari tributi, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.

ART. 6.A - Ravvedimento

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce che:
 - a) la riduzione prevista all'art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è applicabile anche quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo;
 - b) la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è ridotta ad un quarto quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo.

ART. 7.A – Accertamento

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 2.A, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
7. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
8. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo ed è applicabile quanto previsto dal precedente art. 6.A del presente regolamento.
9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

10. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
11. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

ART. 8.A – Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso.
Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.
3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

ART. 9.A - Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

ART. 10.A - Abrogazioni e norme di rinvio

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 06 Giugno 2012.
2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e smi, è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 11.A - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

CAPITOLO B – IMU

ART. 1.B – Oggetto

1. Il presente capitolo, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, d'ora in poi denominato D.L. 201/2011, e di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

ART. 2.B - Aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 3.B - Aree fabbricabili

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio la Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

ART. 4.B - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, come identificate dall'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
3. L'imposta, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, non si applica:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

4. L'imposta non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201.
5. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/1992.
6. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

ART. 5.B - Esenzione aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali

1. Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditore agricolo a titolo professionale, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Ne consegue che tali immobili sono esenti ai sensi dell'art. 7, lettera h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto i terreni ricadono in aree montane di cui all'art. 15 della Legge n. 984/77.

ART. 6.B - Agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale un'unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7:
 - a) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
 - c) concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro; in caso di più unità immobiliari l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
2. La sola detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all'anno interessato.

ART. 7.B - Riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre

deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:

- a) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
 - b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico-edilizia.
3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'IMU decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.
 4. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1, lett. b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. e IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione IUC.

ART. 8.B - Modalità di versamento

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
4. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
5. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART.9.B - Versamenti rateali dell'imposta

1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi superi l'importo di Euro 2.000,00. Nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 10.000,00, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria).
2. La rateazione è disciplinata dalle seguenti regole:
 - a) periodo massimo: un anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi

- farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato;
- b) numero massimo di 4 rate trimestrali;
 - c) versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivo/i;
 - d) applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale;
 - e) l'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

ART. 10.B – Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 16,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

CAPITOLO C - TASI

Art. 1.C - Oggetto

1. Il presente capitolo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio indivisibili a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.

ART. 2.C – Presupposto del tributo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

ART. 3.C - Esclusioni

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 4.C – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 2.C.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella **misura del 10 %** dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.6.C. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

ART. 5.C – Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m. e dal relativo regolamento comunale.
Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'art. 3B del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.

ART. 6.C – Aliquote e detrazioni

1. L'aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell'1 per mille. Il Comune provvedere alla determinazione delle aliquote, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione del

Consiglio comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
3. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio comunale, che determina le aliquote della TASI, può stabilire l'applicazione di detrazioni, fino a concorrenza del tributo dovuto, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), nei seguenti casi:
 - a) per l'abitazione principale e pertinenze della stessa;**
 - a1) per abitazione principale si considerano le unità immobiliari che per il possessore o il detentore e/o occupante costituiscono abitazione principale e pertinenze della stessa, come definite ai fini dell'imposta municipale propria;
 - b) per i familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale al primo gennaio dell'anno di competenza del tributo.**
 - c) cittadini italiani iscritti all'AIRE.**
 - c1) per una singola abitazione e relative pertinenze, come definite ai fini dell'imposta municipale propria per l'abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.
4. Le detrazioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente competono unicamente per la quota di tributo di competenza del soggetto passivo per il quale l'unità immobiliare costituisca abitazione principale o pertinenza della stessa.
5. Nell'ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali.
6. Considerato che OLLOLAI è qualificato Comune Montano sono esenti dalla TASI:
 - I terreni agricoli
 - I fabbricati rurali ad uso strumentale aventi e requisiti di ruralità richiesti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.lgs. n. 504/92 e classificati nella categoria catastale D10;
7. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 7.C – Modalità di versamento

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici è computato per intero.
2. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza il 16 giugno per quanto dovuto per il 1° semestre e la seconda con scadenza il 16 dicembre per il saldo annuo.
3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART 8.C – Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 16,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

CAPITOLO D - TARI

ART. 1.D - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina la componente TARI (Tassa sui rifiuti) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 641 al 668 della Legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., al DPR 27/04/1999, n. 158 e s.m.i., al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 2.D - Modalità di gestione dei rifiuti urbani

Il Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani è gestito in forma associata con i comuni di Oniferi, Gavoi, Lodine, Olzai, Ollolai, Sarule e Orotelli mediante sistemi che consentono una gestione integrata, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclo, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

ART. 3.D - Soggetto attivo

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

ART. 4.D - Soggetto passivo

1. Il tributo, corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
2. Quando trattasi di utenze domestiche il soggetto tenuto al pagamento è l'intestatario della scheda famiglia anagrafica di cui al D.P.R. 30.05.2008 n. 223, o colui che ha sottoscritto la denuncia di cui all'art. 21 del presente Regolamento. Per le utenze non domestiche il pagamento è dovuto dalla società, dall'impresa, dall'ente pubblico o privato, dall'associazione qualunque natura abbia.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a mesi sei nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

ART. 5.D - Definizione locali e aree soggette al tributo

1. Sono soggette al tributo le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione ed il loro uso ad eccezione di quelle di cui al successivo art. 6, dove si producono, o si possono produrre, rifiuti urbani o assimilati. Sono soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se materialmente non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno una utenza attiva ai servizi di rete

(acqua, fogna, energia elettrica, gas, telefono) o dotati di arredi fissi e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti dei servizi di rete e/o impianti e attrezzature o comunque, per i quali risulta rilasciata apposita autorizzazione, licenza o equivalente, all'esercizio di attività nei locali medesimi.

2. Sono escluse , o esenti, dal pagamento del tributo, le aree e gli immobili di cui all'art. 6 del presente regolamento.
3. Relativamente alle utenze domestiche nella formazione della superficie utile sono considerati tutti i vani principali (saloni, soggiorni, camere, stanze, cucine anche se di superficie inferiore a quella utile per diventare vano, etc), gli accessori (bagni, ripostigli, ingressi, corridoi, verande chiuse, dispense, anticamere), nonché tutti i vani di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale (a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderia, serre pavimentate, disimpegni).
4. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali o di servizio, destinati all'esercizio dell'attività. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Sono altresì soggette all'applicazione del tributo tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività, predisposte all'uso, anche se di fatto non utilizzate, presupponendo tali quelle aree dotate di impianti, attrezzature, pavimentazioni, o per le quali risulta rilasciata licenza, comunque definita, per l'esercizio dell'attività.

ART. 6.D - Locali ed aree non soggette a tributo

1. Locali e aree presenti nelle utenze domestiche non soggetti al tributo:
 - balconi, verande, terrazze, porticati non chiusi con strutture fisse;
 - solai o sottotetti non collegati a scale fisse, ascensori o montacarichi;
 - centrale termica e locali riservati ad ospitare impianti tecnologici, quali vano ascensore, cabina elettrica, cisterne, etc;
 - locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, che non siano occupati o detenute in via esclusiva (portineria, alloggio portiere, etc);
 - locali privi di tutte le utenze attive dei servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, rete telefonica, scarico fognario) e non arredati;
 - locali di altezza utile media inferiore a m. 1,50;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purchè di fatto non utilizzabili, o oggetto di interventi edili a seguito del rilascio di apposita concessione edilizia/ autorizzazione o equivalente, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e comunque non oltre la fine lavori;
 - le superfici scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali.
2. Locali/aree nelle utenze non domestiche non soggette a tributo:
 - locali dove si producono normalmente rifiuti speciali non assimilabili agli urbani;
 - locali ed aree degli impianti sportivi pubblici, limitatamente alle parti dove effettivamente si pratica lo sport;

- Centrali termiche e locali riservati ad ospitare impianti tecnologici, quali vano ascensore, cabina elettrica, cisterne, celle frigorifero, silo e simili, dove di regola non si ha o non è compatibile la permanenza umana;
 - aree scoperte o coperte (serre) dove si pratica l'agricoltura, la silvicoltura e l'allevamento;
 - aree scoperte costituenti pertinenze di locali quali aree verdi, parcheggi a servizio dei dipendenti e dei clienti, spazi destinati al transito e manovra di veicoli da/per la viabilità pubblica ed il movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione, aree in abbandono e/o di cui si possa dimostrare l'inutilizzo, aree non presidiate e/o adibite a mero deposito di materiale in disuso;
 - aree su cui insiste l'autolavaggio e quelle oggetto di transito per l'uscita degli autoveicoli e le relative aree verdi;
 - superfici e aree adibite al culto.
3. La disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è quella contemplata dall'art. 33bis del D.L. 31.12.2007 n.248, convertito con modificazioni dalla legge 28.02.2008 n.31. La somma attribuita al comune ai sensi della predetta disposizione legislativa è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

4. ART. 7.D - DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI SOGGETTE A TRIBUTO

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n.212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.
4. Per le aree scoperte la superficie assoggettabile al tributo è costituita dal perimetro al netto delle costruzioni esistenti.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Ferma restando l'esclusione prevista per i locali e le aree delle utenze non domestiche che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in caso di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati e non, pericolosi o non pericolosi, la superficie assoggettabile al tributo, quando non sia possibile una distinzione, è effettuata in maniera forfetaria, applicando alla superficie complessiva la percentuale di riduzione risultante nella tabella di seguito riportata:
 - Lavanderia a secco, stireria e tintoria non industriali 20%
 - laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici e medici, odontotecnici 10%

➤ autofficine, carrozzerie, elettrauto	30%
➤ verniciature, fonderie, smalterie, lucidature mobili	40%
➤ metalmeccanici, lavorazione acciaio e lamiera, autodemolitori, fabbri e tornitori	20%
➤ falegnameria, allestimenti, insegne, materie plastiche, vetroresina	20%
➤ imbianchini e tinteggiatori	15%
➤ marmisti, lapidei, manufatti in cemento	30%

7. La riduzione viene accordata, previa istruttoria favorevole, a seguito di presentazione da parte dell'utente di apposita richiesta che deve pervenire all'ufficio tributi dell'Ente entro il 31 dicembre ed è concessa con decorrenza 1 gennaio dell'anno successivo. La richiesta deve essere accompagnata da idonea documentazione atta a dimostrare i requisiti necessari alla riduzione che riguarderanno: la produzione di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi nonché la corretta osservanza della normativa in materia di smaltimento degli stessi, presentando idonea documentazione atta a comprovare quantità e qualità dei rifiuti.
8. La riduzione ha validità fino a che permangono le condizioni per la sua applicazione. L'utente è obbligato a comunicare ogni variazione nei termini previsti.

ART. 8.D – MISURA DEL TRIBUTO

1. La misura del tributo è determinata annualmente dal competente organo comunale in applicazione del regolamento per l'applicazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui al D.P.R. 27.04.1999 N.158, a copertura di tutti i costi afferenti il servizio di gestione dei rifiuti, compreso il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche, tenuto conto del piano finanziario di cui all'art. 8 del medesimo D.P.R. 158/1999. Il tributo è il risultato della somma della parte fissa e di quella variabile dei costi secondo l'equazione:

$$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$$

dove

ΣT = tributo

ΣTF = costi fissi

ΣTV = costi variabili

I costi fissi sono la somma di: costi di spazzamento e lavaggio strade e aree pubbliche; costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso; costi generali di gestione; costi comuni diversi; altri costi; costi d'uso del capitale.

I costi variabili sono la somma di: costo di raccolta e trasporto dei rifiuti; costo di trattamento e smaltimento dei rifiuti; costo di raccolta differenziata per materiale; costo di trattamento e riciclo.

Utenze domestiche

Il calcolo della quota fissa del tributo per le utenze domestiche, viene eseguita mediante l'applicazione della seguente equazione:

$$TFd(n,S) = Quf \times S \times Ka(n)$$

$TFd(n,S)$ = quota fissa del tributo per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S;

Quf = quota unitaria (€/mq.), determinata tra i costi fissi totali attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta secondo il coefficiente di adattamento Ka della tabella 1b dell'allegato I al D.P.R. 158/1999 per i comuni con meno di 5000 abitanti.

$$Quf = Ctuf / \sum n \text{ Stot} (n) \times Ka(n)$$

dove

Ctuf = totale costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

Stot (n) = superficie totale delle utenze domestiche.

Ka(n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza (i valori sono quelli indicati nella tabella 1b dell'allegato I al D.P.R. 158/1999 per i comuni con meno di 5000 abitanti).

Il calcolo della parte variabile del tributo per le utenze domestiche, viene eseguita mediante l'applicazione della seguente equazione:

$$TVd = Quv \times Kb(n) \times Cu$$

TVd = quota variabile del tributo con un' utenza di n componenti il nucleo familiare.

Cu = costo unitario (€/kg.). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

Quv = quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale dei rifiuti prodotta dalle utenze domestiche ed il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare delle medesime utenze, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività kb, di cui alla tabella 2 dell'allegato I al D.P.R. 158/1999.

$$Quv = Qtot / N(n) \times kb(n)$$

dove

Qtot = quantità totale dei rifiuti prodotta dalle utenze domestiche

N(n) = numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb(n) = coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza (i valori sono determinati dal Comune entro l'intervallo di cui alla tabella 2 dell'allegato I al D.P.R. 158/1999).

Utenze non domestiche

Il calcolo della parte fissa del tributo per le utenze non domestiche, viene eseguita

mediante l'applicazione della seguente equazione:

$$TFnd(ap,Sap) = Qapf \times Sap (ap) \times Kc(ap)$$

Fnd(ap,Sap) = quota fissa del tributo per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.

Sap = superficie dei locali della utenza dove si svolge l'attività produttiva.

$Kc(ap)$ = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto del potenziale di produzione dei rifiuti in relazione alla attività produttiva praticata. Il valore da attribuire a tale coefficiente è determinato dal comune entro l'intervallo stabilito dalla tabella 3b dell'allegato I al D.P.R. 158/1999.

$Qapf$ = Quota unitaria in €/mq., determinata come rapporto tra il totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale delle medesime corretta mediante il coefficiente Kc .

$$Qapf = Ctapf / Stot(ap) \times Kc(ap)$$

$Ctapf$ = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

$Stot(ap)$ = superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap .

Il calcolo della quota variabile del tributo per le utenze non domestiche, viene eseguita mediante l'applicazione della seguente equazione:

$$TVnd(ap, Sap) = Cu \times Sap(ap) \times Kd(ap)$$

$TVnd(ap, Sap)$ = quota variabile del tributo per una utenza non domestica, di tipologia produttiva ap e una superficie Sap .

Cu = costo unitario (€/Kg.). Tale costo è determinato dal rapporto tra il costo totale della quota variabile attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale dei rifiuti delle medesime utenze.

Sap = superficie dei locali della specifica attività produttiva.

$Kd(ap)$ = coefficiente potenziale di produzione in Kg/mq.x anno che tiene conto della quantità minima e massima connessa alla tipologia di attività (il valore è determinato dal Comune entro l'intervallo definito nella tabella 4b dell'allegato I al D.P.R. 158/1999).

- 2 Il tributo da applicare è definito per ciascun anno solare entro i termini stabiliti dalla normativa vigente per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza viene prorogato il tributo determinato per l'anno precedente.
- 3 Il provvedimento di determinazione della misura del tributo da applicare stabilisce altresì la ripartizione dell'insieme dei costi che devono essere coperti dalle utenze domestiche e non domestiche, tale da assicurare l'agevolazione a favore delle utenze domestiche in conformità alle prescrizioni di cui all'art.4 comma 2 D.P.R.158/1999 e in attuazione dell'art. 49, comma 10 del D. Legislativo 22/97 (in relazione alla raccolta differenziata effettuata dalle famiglie).
- 4 La parte fissa e quella variabile del tributo delle utenze domestiche e non domestiche, viene calcolata sulla base delle tabelle 1b, 2, 3b, 4b, come stabilito dall'allegato I al D.P.R. 158/1999. Annualmente, con motivato parere, i valori dei coefficienti delle suddette tabelle possono essere modificati, contemporaneamente alla determinazione del tributo.
- 5 La determinazione del tributo scaturisce da apposito piano finanziario redatto in conformità all'art.8 del D.P.R. 158/1999.
- 6 Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
- 7 In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del decreto legge 201/2011 ed in via transitoria dal D.P.R. 158/1999.

ART. 9.D - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Il tributo delle utenze non domestiche, fino a che non siano resi operativi metodi di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti dalle singole utenze, viene calcolato sulla base delle quantità potenziali di produzione delle attività omogenee, come identificate dalle tabelle 3b e 4b dell'allegato I al D.P.R. 158/1999.
2. L'individuazione della categoria di attività di appartenenza, per determinare la quantità potenziale di produzione, viene effettuata sulla base della iscrizione alla Camera di Commercio, codice ATECO dell'attività, ovvero dall'atto di autorizzazione all'esercizio della attività, ovvero dall'accertamento in base alla denuncia a fini I.V.A. In mancanza, oppure nel caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. Le attività non comprese negli elenchi verranno valutate, ai fini della classificazione di riferimento, per analogia
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, si tiene conto dell'attività prevalente in termine di occupazione delle superfici, quale risulta dai rilievi/valutazioni oggettive, previa verifica del rispetto quantitativo dei parametri obbligatori.
4. La tariffa è applicabile per ogni attività economica, determinata sulla base di quanto indicato nei commi precedenti, ed è unica, anche quando le superfici utilizzate per l'esercizio d'impresa hanno diversa destinazione o sono ubicate in luoghi diversi dalla attività principale.
5. Nel caso in cui nella medesima unità immobiliare sia compresa una utenza domestica e una non domestica, questa viene a costituire una utenza aggiuntiva il cui tributo è determinato sulla base del presente articolo.

ART. 10.D - NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

1. Per la determinazione del tributo a carico delle utenze domestiche dei nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, si fa riferimento a quello risultante da registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere aggiunti i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, vi dimorano per un periodo non inferiore a 60 giorni. Tale variazione del numero dei componenti deve essere denunciata dal titolare dell'utenza secondo le modalità del presente regolamento, mentre la variazione dei componenti residenti sono comunicate all'ufficio tributo dal competente ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta definizione del tributo.
2. I soggetti che pur essendo iscritti negli elenchi anagrafici del comune come residenti in una determinata unità abitativa, sono esclusi dalla determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare, nei seguenti casi:
 - congiunto anziano/infermo collocato in casa di riposo/casa di cura;
 - congiunto che svolge attività di studio/lavoro all'estero per più di sei mesi;

Tale situazione determina una riduzione del tributo dal mese successivo alla presentazione della variazione da parte del titolare dell'utenza.

3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale (secondo case) e per le abitazioni tenute a disposizione dei residenti ma non occupate, il numero dei componenti è quello del nucleo familiare e viene determinato sulla base della denuncia resa dal titolare dell'utenza.

ART. 11.D - OBBLIGAZIONE AL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

1. L'obbligazione al pagamento del tributo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio di occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura fino all'ultimo giorno del mese di cessazione, in relazione alla presentazione della denuncia che deve rispettare i termini di cui all'art. 21.
2. La cessazione da diritto all'abbuono o al rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 22.

ART. 12.D - RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Il tributo è dovuto per intero dalle utenze servite dalla attività di raccolta. Ove accada che in aree esterne al perimetro abitato la frequenza del ritiro sia inferiore a quella ordinaria, l'utenza ha diritto ad una riduzione massima del tributo del 30% della parte variabile. Tale riduzione è accordata su richiesta del titolare dell'utenza, previa istruttoria atta a verificare le reali condizioni del servizio.
2. L'eventuale totale interruzione del servizio sull'intero territorio comunale per motivi di forza maggiore (motivi sindacali, grave violazione delle norme di riferimento, imprevedibili impedimento organizzativi), non comporta l'esonero, totale o parziale, al pagamento del tributo. Ove l'interruzione si protrasse per almeno dieci giorni, con situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente riconosciuto dalla autorità sanitaria, il tributo verrà ridotto del 50% per la parte variabile.
3. Relativamente alle categorie 16 e 17 dell'allegato "A" è prevista una riduzione del 20% sull'importo minimo del tributo inerente la parte variabile, finalizzato a garantire un servizio minimo verso potenziali utenze turistiche rientranti nel piano di sviluppo della comunità di Ollolai. Si evidenzia che il volume di affari ridotto delle attività rispetto alla media nazionale, giustifica tale riduzione

ART. 13.D - RIDUZIONI PER UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Ai fini dell'applicazione del comma 3, articolo 7 del D.P.R. 158/199 e comma 15, articolo 14 D.L.201/2011, si considerano utenze non stabilmente attive:
 - le utenze domestiche tenute a disposizione (secondo case) e gli alloggi a disposizione di cittadini aventi altra residenza, purché utilizzati per un massimo di 183 giorni per anno solare;
 - Le utenze non domestiche costituite da locali o aree scoperte adibite ad attività stagionale di durata massima, anche non continuativa, di 183 giorni per anno solare, come accertato. Sono escluse le attività disciplinate dall'art.13.
2. Alle utenze di cui al punto precedente è accordata una riduzione nella misura massima del 30% sulla parte variabile del tributo.

ART. 14.D - AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ciascun comune annualmente potrà riconoscere agevolazioni e riduzioni della tariffa per le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico, stabilendone la misura.
2. Per l'utenza domestica che pratica totalmente il compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza nella quale si attesta della volontà a praticare il compostaggio domestico in modo continuativo per l'intero anno solare. L'istanza è valida per gli anni successivi salvo variazione. L'utenza con la presentazione della istanza autorizza gli accertamenti necessari atti a verificare il rispetto della condizione.

ART. 15.D - AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Il comune, ai sensi del comma 2, art. 7 D.P.R. 158/1999, applica, alla parte variabile del tributo, un coefficiente di riduzione, da determinarsi a cura dell'ente locale, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero.
2. La misura della riduzione da applicare è pari al rapporto tra la quantità totale dei rifiuti avviati a recupero e quella prodotta annualmente. La misura massima della riduzione è del 30%, della quota variabile della tariffa.
3. Allo scopo di calcolare l'entità della riduzione spettante, i titolari delle utenze non domestiche interessate dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, entro il 31 gennaio successivo a quello di riferimento, la quantità di rifiuti assimilati prodotta e quella avviata a recupero. A detta dichiarazione dovranno essere allegati i formulari di trasporto di cui all'art. 193 D.Lgs 152/2006. Il comune avrà facoltà di richiedere copia del MUD per l'anno di riferimento al fine di verificare la veridicità della dichiarazione. Qualora il soggetto interessato non sia in grado di indicare la quantità dei rifiuti prodotti per l'anno di riferimento, si farà ricorso al coefficiente Kd di cui alla tabella 4b dell'allegato 1 al DPR 158/1999 della classe corrispondente, moltiplicandolo per la superficie totale.

4. Le agevolazioni del presente articolo sono calcolate a consuntivo con compensazione con la tariffa da applicare per l'anno successivo.

ART. 16.D - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI DI CARATTERE SOCIALE

1. Il comune, nell'ambito di intervento a carattere socio assistenziale ovvero di prestazioni sociali agevolate, può riconoscere a favore di specifiche categorie di soggetti, agevolazioni ed esenzioni dal pagamento del tributo. In conformità al comma 19, art. 14 del decreto legge 201/2011, tali agevolazioni/esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
2. I criteri da adottare per l'applicazione delle agevolazioni/esenzioni sono stabilite attraverso regolamento approvato dal consiglio comunale.
3. I soggetti che, dietro specifica richiesta da inoltrare all'ufficio preposto dall'Ente, hanno titolo per la concessione della agevolazione/esenzione dal pagamento del tributo, sono le persone anziane, affette da gravi patologie, nullatenenti ed in condizioni di grave disagio economico, quali ad esempio i semplici titolari di pensione sociali al minimo, le persone assistite in modo permanente dal comune, comunque non superiore al minimo vitale, limitatamente ai locali direttamente adibiti ad abitazione.

ART. 17.D - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze che occupano, con o senza titolo, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta il tributo giornaliero (quota fissa e quota variabile). L'occupazione viene ritenuta tale anche quando l'attività si svolge con l'ausilio di un automezzo che stazioni, ovvero itinerante nel medesimo giorno occupando spazi di aree pubbliche diverse.
2. Il tributo è dovuto per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o sua frazione.
3. Il tributo è fissato, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale (quota fissa e variabile) maggiorata del 100%. E' in facoltà del soggetto passivo chiedere l'applicazione del tributo previsto per l'intero anno.
4. In deroga al comma precedente, per gli operatori occasionali del mercato il tributo è determinato rapportando a giorno la tariffa della categoria, contenente la voce di corrispondenza d'uso, mediante suddivisione per 52 (numero medio di giorni di mercato settimanale sul territorio), cifra pari al numero arrotondato di mercati annui, anziché mediante suddivisione per 365, in relazione alla particolarità del servizio ed a quanto stabilito nel presente regolamento.
5. L'obbligo di denuncia di occupazione temporanea del suolo è assolto con il pagamento del tributo.
6. L'ufficio comunale competente al rilascio di autorizzazioni per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, ovvero per l'autorizzazione a partecipare a eventi, sagre, fiere, comunque definite, è tenuto ad inviare l'elenco delle autorizzazioni rilasciate con il corrispondente importo incassato all'ufficio tributi dell'Ente.
7. Quando trattasi di locali od aree pubbliche occupate per lo svolgimento di manifestazioni ordinarie e straordinarie che occupano superfici diffuse, con o senza specifico servizio di gestione dei rifiuti, il responsabile comunale può concordare con gli organizzatori il pagamento forfetario, commisurato alle superfici occupate e all'entità del tributo in relazione alla categoria prevalente dell'attività o similare.
8. Per la conduzione di impianti sportivi, considerato che trattasi di attività non continuativa con una presenza variabile di partecipanti, deve essere concordato un tributo attraverso specifici accordi con la società sportiva che gestisce/utilizza l'impianto. Il tributo tiene conto della superficie di riferimento, che esclude l'area destinata alla pratica sportiva, e fa riferimento alla relativa classe d'attività.

ART. 18.D - TRIBUTO PROVINCIALE

1. In conformità al comma 28, art.14 del decreto legge 201/2011, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio della tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree

assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui all'art.11 del presente regolamento.

ART. 19.D - DENUNCIA INIZIO, CESSAZIONE, VARIAZIONE DELLA OCCUPAZIONE/CONDUZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita denuncia di inizio occupazione dei locali e/o delle aree soggette al tributo.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 2 dell'art.4 del presente Regolamento, per le utenze domestiche è obbligato alla denuncia in via prioritaria l'intestatario della scheda anagrafica di famiglia o di convivenza nel caso dei residenti; il conduttore, occupante o detentore di fatto nel caso di utenze di non residenti. Nel caso di utenze non domestiche, l'obbligo ricade prioritariamente sul legale rappresentante dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato. Nel caso in cui il soggetto individuato non adempia, l'obbligo ricade sugli altri soggetti che occupano/detengono gli immobili, con vincolo di solidarietà.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare all'ufficio tributi la denuncia, redatta su appositi moduli o in forma libera purché contenente le informazioni necessarie, entro trenta giorni dalla data di inizio della occupazione/detenzione. Le modalità della consegna della denuncia è in forma libera (posta, a mano, posta certificata, corriere). La data di consegna è quella del ricevimento in comune se consegnata a mano o per posta certificata, mentre è valida la data di trasmissione negli altri casi.
4. La denuncia è valida fino a comunicazione di variazione. Nel caso in cui si verificano mutamenti corre l'obbligo di presentare nuova denuncia entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni. Nel caso di utenze relative a residenti, non devono essere comunicate variazioni rispetto ai componenti il nucleo familiare perché oggetto di rettifica attraverso la comunicazione dell'ufficio anagrafe comunale.
5. La denuncia originaria, o la variazione, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/conduttore, codice fiscale, residenza;
- b) estremi catastali , indirizzo comprensivo di numero civico ed interno ove esistente, superficie tassabile e destinazione d'uso singoli locali;
- c) numero degli occupanti i locali;
- d) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti;
- e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione/ conduzione dei locali oppure data di variazione delle condizioni;

Utenze non domestiche

- f) Denominazione della ditta o ragione sociale, scopo sociale, sede principale e legale, codice fiscale/partita I.V.A., codice ISTAT/ATECO dell'attività;
- g) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione dell'attività;
- h) estremi catastali , indirizzo, superficie tassabile e destinazione d'uso singoli locali ed aree;
- i) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione/ conduzione dei locali oppure data di variazione delle condizioni;

la denuncia deve essere sottoscritta.

6. Le denunce di variazione, ai fini del calcolo della tariffa, decorrono dall'inizio del mese successivo a quello in cui si sono verificate. Nel caso in cui la denuncia pervenga oltre trenta giorni dal verificarsi della variazione e comporti riduzione della tariffa, questa decorrerà dal mese successivo la presentazione, salvo l'applicazione della sanzione di cui all'art. 25.

7. La denuncia di cessazione di occupazione dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti responsabili in solido del tributo, entro trenta giorni. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativa alla parte dell'anno successiva alla cessazione.
8. Nel caso di decesso del titolare dell'utenza, i soggetti aventi titolo, posto che permangano i presupposti per l'assoggettamento al tributo dei locali o delle aree, dovranno presentare denuncia entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.
9. Le domande di riduzione di cui agli articoli precedenti, potranno essere presentate in qualsiasi periodo, posto che decorrono dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

ART. 20.D – RISCOSSIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato esclusivamente al comune, secondo quanto prescritto dal comma 35 art. 14 del decreto legge 201/2011.
2. La riscossione del tributo avviene direttamente, ovvero mediante una delle forme di cui all'art. 52 D.Lgs 15 dicembre 1997 n.446.
3. Il versamento del tributo per l'anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre mediante i modelli di pagamento. E' consentito il pagamento in unica rata entro il mese di giugno. L'arrotondamento dell'importo è effettuato in conformità al comma 166, art.1 L. 296/2006. I conguagli rispetto agli anni precedenti potranno essere pagati in unica rata.
4. I bollettini per il pagamento del tributo devono essere accompagnati da un foglio illustrativo contenente le generalità del titolare dell'utenza, l'ubicazione dell'utenza, l'importo dovuto, la superficie dei locali o dell'area oggetto del pagamento, la destinazione d'uso dichiarata/accertata, la tariffa applicata, l'importo di ogni singola rata e la data di scadenza.
5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

ART. 21.D – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine perentorio di cinque anni dalla data del pagamento effettuato. Il Comune provvederà al rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Su richiesta dell'utente la somma dovuta può essere compensata con il tributo dovuto per l'anno successivo o con somme dovute a titolo di accertamento.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L.296/2006, con decorrenza dalla data dell'avvenuto versamento.
4. Non sono dovuti pagamenti né si dispone il rimborso per importi inferiori a € 1,00.

ART. 22.D - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. L'ufficio tributi del Comune ha la facoltà di effettuare il controllo dei dati contenuti nella denuncia presentata dagli utenti ed il controllo della corretta applicazione del tributo. A tal fine, l'ufficio incaricato si riserva:
 - di richiedere al titolare dell'utenza di trasmettere atti o documenti, comprese le piante dei locali e le planimetrie delle aree scoperte, compilare questionari relativi a dati e notizie, da restituire sottoscritte;
 - di acquisire direttamente dati presentati per altro fine presso uffici diversi (esempio : ufficio provinciale del territorio, conservatoria dei beni immobiliari, ufficio tecnico comunale, archivi utenze reti, etc) dando di ciò informazione all'interessato;

- di accedere agli immobili interessati, dandone preavviso almeno sette giorni prima, al fine di rilevarne le superfici ed il reale utilizzo. Sono esclusi dalla presente procedura le strutture militari o coperte da segreto militare, per le quali è sufficiente una dichiarazione resa dall'autorità responsabile.

2. Le operazioni descritte al punto precedente possono essere espletate:

- da accertatori qualificati secondo le disposizioni di cui al comma 179, 180, 181 e 182 art. 1 L. 27 dicembre 2006 n.296;
- direttamente o da personale incaricato dal Responsabile del servizio;
- da soggetti privati e pubblici di provata affidabilità, incaricati mediante apposita convenzione.

Per accedere agli immobili, l'incaricato deve essere autorizzato dal possessore/detentore.

3. In caso di mancata collaborazione dell'utente, o di altro impedimento oggettivo, l'accertamento sarà espletato sulla base di presunzione semplice ai sensi 2729 del codice civile, fatta salva la possibilità di acquisire dati per via indiretta.
4. Nel caso in cui nelle suddette denunce sia riscontrata infedeltà od omissione, il dirigente del servizio avvierà il procedimento per l'accertamento d'ufficio, da espletarsi secondo quanto previsto dai commi 161 e 162 dell'art. 1 Legge 27 dicembre 2006 n.296.
5. In relazione al presente articolo gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere ogni tre mesi, informazioni inerenti :
 - autorizzazioni per le occupazioni di suolo e spazi pubblici;
 - provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree;
 - provvedimenti riguardanti il rilascio di autorizzazioni e nullatenenti riguardanti l'esercizio di attività fisse o itineranti;
 - ogni variazione anagrafica relativa a nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali ed i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri licenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, agriturismo
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club